Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956, n. 1264.

Istituzione di tre posti di professore di ruolo convenzionati per l'insegnamento di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale presso l'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, n. 752;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 911;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari in data 13 marzo 1956 per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo per gli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale rispettivamente presso le Facoltà di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, ed economia e commercio dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore

di ruolo destinati agli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale in aggiunta a quelli indicati per le Facoltà di cui al precedente articolo, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo verranno senz'altro soppressi, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 177.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di linguistica sarda presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei addì tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima.

Sono comparsi personalmente i signori

S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 2 febbraio 1956 (allegato *A*), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente *B* e *C*);

Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari in data 15 giugno 1955 (allegato *D*) e 8 marzo 1956 (allegato *G*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di lettere e filosofia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di linguistica sarda e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *a*) che precede;

c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di linguistica sarda presso la Facoltà di lettere e filosofia (vedi allegati *B* e *C*);

d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato *A*);

e) che il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia (allegato *E*), il Senato accademico (allegato *F*) e il Consiglio di amministrazione (allegati *D*, *G*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituita, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di linguistica sarda.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di linguistica sarda la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di linguistica sarda, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di linguistica sarda farà capo.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di linguistica sarda, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego,

la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi della istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono.

Il Presidente della Regione
BROTZU

Il rettore
PERETTI

L'ufficiale rogante
PIRODDI

Registrato a Cagliari il 14 marzo 1956 al n. 8183, mod. I. vol. 363. Lire: gratis.

Repertorio n. 176.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei addì tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima.

Sono comparsi personalmente i signori:

S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 2 febbraio 1956 (allegato *A*), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente *B* e *C*);

Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari in data 15 giugno 1955 (allegato *D*) e 8 marzo 1956 (allegato *G*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di puericultura e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *a*) che precede;

c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi allegati *B* e *C*);

d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato *A*);

e) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *E*), il Senato accademico (allegato *F*) e il Consiglio di amministrazione (allegato *D*, *G*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituita, ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo, del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di puericultura.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di puericultura la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di puericultura, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di puericultura farà capo.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di puericultura, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi della istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono.

Il Presidente della Regione
BROTZU

Il rettore
PERETTI

L'ufficiale rogante
PIRODDI

Registrato a Cagliari il 14 marzo 1956 al n. 8182, mod. I, vol. 363. — Lire: gratis.

Repertorio n. 178.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto costituzionale regionale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei addì tredici del mese di marzo, nell'ufficio del Presidente della Giunta regionale, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima.

Sono comparsi personalmente i signori:

S. Ecc. l'on. prof. Giuseppe Brotzu, nato a Cagliari il 24 gennaio 1895, Presidente della Regione autonoma della Sardegna e domiciliato, per la carica, presso detto Ufficio di presidenza in Cagliari, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale in data 26 gennaio 1956 (allegato *A*), sulla base della legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (allegati rispettivamente *B* e *C*);

Prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari in data 8 marzo 1956 (allegato *D*).

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Cagliari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di economia e commercio comprende fra gli insegnamenti complementari quello di diritto costituzionale regionale e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *a*) che precede;

c) che la legge regionale in data 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, e modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) n. 1, in data 14 gennaio 1956, l'Amministrazione regionale della Sardegna è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di ruolo di diritto costituzionale regionale presso la Facoltà di economia e commercio (vedi allegati *B* e *C*);

d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 2 febbraio 1956 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniduecentomila (2.200.000) (vedi allegato *A*);

e) che il Consiglio della Facoltà di economia e commercio (allegato *E*), il Senato accademico (allegato *F*) e il Consiglio di amministrazione (allegato *D*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di sua competenza di accettare col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo, e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituita, ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo, del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo di diritto costituzionale regionale.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di diritto costituzionale regionale la somma annua di lire duemilioniduecentomila (2.200.000) a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di diritto costituzionale regionale, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di diritto costituzionale regionale farà capo.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di diritto costituzionale regionale, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi della istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono.

Il Presidente della Regione
BROTZU

Il rettore
PERETTI

L'ufficiale rogante
PIRODDI

Registrato a Cagliari il 14 marzo 1956 al n. 8181, mod. I, vol. 363. — Lire gratis.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1955.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visti i decreti Ministeriali 1° novembre e 13 dicembre 1955, relativi alla nomina del sig. Mosca dott. Ugo, secondo segretario (gruppo *A*, grado 7°), a membro supplente della Commissione amministrativa per la Grecia ed altri Paesi, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il fonogramma n. 6004 del 21 novembre 1955 del Ministero degli affari esteri, con il quale si designa quale componente della Commissione amministrativa costituita per la Grecia ed in altri Paesi il dott. Fabrizio Ruffo, ruolo speciale transitorio gruppo *A*, in sostituzione del dott. Ugo Mosca, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Grecia ed in altri Paesi, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, quale membro supplente, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, il dott. Fabrizio Ruffo, ruolo speciale transitorio gruppo *A* in sostituzione del dott. Ugo Mosca, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1955.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla nomina del dott. Rodolfo Saggiotti, commissario tecnico per l'Oriente di 2ª classe, a membro supplente della Commissione amministrativa per l'Albania di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il fonogramma n. 6004 del 21 novembre 1955 del Ministero degli affari esteri, con il quale si designa, quale componente della Commissione amministrativa costituita per l'Albania, il dott. Fabrizio Ruffo, ruolo speciale transitorio gruppo *A*, in sostituzione del dottor Rodolfo Saggiotti, destinato ad altro incarico, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Albania, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, quale membro supplente in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, il dott. Fabrizio Ruffo, ruolo speciale transitorio gruppo *A*, in sostituzione del dott. Rodolfo Saggiotti destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 237

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Nomina di due esperti nella Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1955, n. 286;

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare a far parte della Commissione di che trattasi funzionari della pubblica Amministrazione, quali esperti, ai sensi dell'art. 7 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, limitatamente a tutto il 30 giugno 1956, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3 per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Albania, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, i sottoindicati funzionari, quali esperti:

Clemente dott. Berardo, ruolo speciale transitorio gruppo *A* Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, esperto;

Arcangeletti Bruno, geometra aggiunto Ministero delle finanze Direzione generale del catasto, esperto.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 557 art. 4 del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1956
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 322

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1956.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
AD INTERIM PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla nomina del dott. Luigi Massa, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze Direzione generale del catasto, a membro effettivo della Commissione amministrativa per l'Albania di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto il foglio n. 255 del 24 gennaio 1956 del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con il quale si designa, quale membro effettivo della Commissione amministrativa costituita per l'Albania, il dott. ing. Pietro Armocida, ispettore generale, in sostituzione del dott. Luigi Massa, deceduto, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Albania, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, quale membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze, il dott. ing. Pietro Armocida, ispettore generale, in sostituzione del dott. Luigi Massa, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1956

Il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro
VANONI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1956
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 69

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania, e sostituzione di un membro supplente della Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche o giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato di pace;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione dell'anzidetta legge;

Visti i decreti interministeriali 1° novembre 1955, n. 71286 e 3 gennaio 1956, n. 521486, registrati alla Corte dei conti rispettivamente addì 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79 e 22 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 344, con i quali venne nominata la Commissione interministeriale di cui all'art. 3 della legge su citata, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Romania;

Considerato che i lavori della predetta Commissione si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli stessi funzionari di cui ai decreti interministeriali sopra citati, fatta eccezione per il dott. Ferdinando Siciliani, capo sezione Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, membro supplente, destinato ad altro incarico, che viene sostituito, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 dal dott. Ernesto Marcucci, capo divisione Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, a membro supplente;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della Commissione di cui ai decreti interministeriali citati nelle premesse, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche o giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi in Romania.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Marcucci, capo divisione Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, viene chiamato a far parte della Commissione di che trattasi in qualità di membro supplente in sostituzione del dottor Ferdinando Siciliani, capo sezione Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della nomina degli esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Romania, e nomina di un esperto nella Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, n. 521208, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 321, con il quale per particolari esigenze di lavoro sono stati chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania i sottoindicati funzionari della pubblica Amministrazione, in qualità di esperti, limitatamente al 30 giugno 1956:

1) Giannone dott. Giorgio, primo revisore Ministero del tesoro in servizio presso la Direzione generale del tesoro;

2) Valenti Vasco, geometra Ministero delle finanze Direzione generale del catasto;

Considerato che i lavori della predetta Commissione si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli esperti suddetti di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 su citato;

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare inoltre a far parte della Commissione di cui trattasi il sig. Cundari Tonino, geometra ruolo speciale transitorio Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E., quale esperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della nomina degli esperti sopra indicati, di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 citato nelle premesse, per far parte della Commissione istituita a norma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania, in qualità di esperto e limitatamente al 30 giugno 1957 salvo proroga il sig. Cundari Tonino, geometra ruolo speciale transitorio Ministero delle finanze Direzione generale del catasto - U.T.E.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo di questo Ministero, esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 393

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della nomina degli esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania, e nomina di un esperto nella Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, numero 521207, registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 322, con il quale, per particolari esigenze di lavoro, sono stati chiamati a far parte della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Albania i sottonotati funzionari della pubblica Amministrazione, in qualità di esperti, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga:

Clemente dott. Berardo, ruolo speciale transitorio gruppo *A* Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro;

Arcangeletti Bruno, geometra aggiunto Ministero delle finanze Direzione generale del catasto;

Considerato che i lavori della predetta Commissione, si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina degli esperti suddetti di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 su citato;

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare inoltre a far parte della Commissione di che trattasi il sig. Scavo Michele, geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E., quale esperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957 della nomina degli esperti sopraindicati di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 citato nelle premesse, per far parte della Commissione istituita a norma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Albania, in qualità di esperto, limitatamente al 30 giugno 1957, salvo proroga, il sig. Scavo Michele, geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio di questo Ministero, esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 394

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace ed altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato di pace;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione dell'anzidetta legge;

Visti i decreti interministeriali 1° novembre 1955, n. 71286/5, 29 novembre 1955, n. 521490, 16 dicembre 1955, n. 521489 e 1° febbraio 1956, n. 521295, registrati alla Corte dei conti rispettivamente: addì 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 82; 30 marzo 1956, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 237; 22 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 341 e 29 maggio 1956, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 69, con i quali viene nominata la Commissione interministeriale di cui all'art 3 della legge su citata per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania;

Considerato che i lavori della Commissione suddetta si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli stessi funzionari di cui ai decreti interministeriali sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957 della Commissione di cui ai decreti interministeriali citati nelle premesse, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche o giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi in Albania.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1956
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 291

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace ed altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato di pace;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione dell'anzidetta legge;

Visti i decreti interministeriali 1° novembre 1955, n. 71286/3, 29 novembre, n. 521978 e 16 dicembre 1955, n. 521489, registrati alla Corte dei conti rispettivamente addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 80, 30 marzo 1956, registro n. 7, foglio n. 236 e 22 marzo 1956, registro n. 6, foglio n. 341, con i quali viene nominata la Commissione interministeriale di cui all'articolo 3 della legge su citata, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia,

Considerato che i lavori della suddetta Commissione si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli stessi funzionari di cui ai decreti interministeriali sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della Commissione di cui ai decreti interministeriali citati nelle premesse, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche o giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi in Grecia.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 21

(5684)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della nomina degli esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia e nomina di un esperto nella Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, numero 521909, registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1956, registro n. 4, foglio n. 320, con il quale per particolari esigenze di lavoro è stato chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia, il sottonotato funzionario della pubblica Amministrazione, in qualità di esperto, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga:

Montini Romeo, geometra Ministero delle finanze Direzione generale del catasto;

Considerato che i lavori della predetta Commissione si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina l'esperto suddetto di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 sopra citato.

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare inoltre a far parte della Commissione di che trattasi il sig. Rotondi Sabino, geometra ruolo speciale transitorio (gruppo *B*), Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E., quale esperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della nomina dell'esperto sopraindicato di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 citato nelle premesse, per far parte della Commissione istituita a norma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Grecia.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Grecia in qualità di esperto, limitatamente al 30 giugno 1957, il sig. Rotondi Sabino, geometra Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo di questo Ministero, esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 392

(5685)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria, e sostituzione del segretario della Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace ed altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato di pace;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione dell'anzidetta legge;

Visti i decreti interministeriali 1° novembre 1955, n. 71286, 10 aprile 1956, n. 520467 e 10 aprile 1956, n. 521697, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 78; 29 maggio 1956, registro n. 13, foglio n. 64 e 29 maggio 1956, registro n. 13, foglio n. 63, con i quali viene nominata la Commissione interministeriale di cui all'art. 3 della legge su citata, per i pareri sugli indennizi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria ed Ungheria;

Considerato che i lavori della suddetta Commissione, si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli stessi funzionari di cui al decreto interministeriale sopra citato, fatta eccezione per il dott. Carlo D'Agostini, consigliere in servizio presso la Direzione generale del tesoro, segretario, destinato ad altro incarico, che viene sostituito per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 dalla dottoressa Ricci Garritani Annunziata, capo sezione Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della Commissione di cui ai decreti interministeriali citati nelle premesse, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi in Bulgaria e Ungheria.

Art. 2.

La dottoressa Ricci Garritani Annunziata, capo sezione Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, viene chiamata a far parte della Commissione di che trattasi in qualità di segretaria, in sostituzione del dott. Carlo D'Agostini, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Art. 3.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto farà carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 12

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della nomina degli esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria, e nomina di un esperto nella Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1956, registro n. 4, foglio n. 323, con il quale, per particolari esigenze di lavoro sono stati chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, numero 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria, i sottoindicati funzionari della pubblica Amministrazione, in qualità di esperti, limitatamente al 30 giugno 1956:

1) Salomone dott. Francesco Luigi, capo servizio tecnico (contratto tipo) in servizio al Ministero del Tesoro Direzione generale del tesoro,

2) Gentili Alberto, geometra aggiunto Ministero delle finanze Direzione generale del catasto;

Considerato che i lavori della predetta Commissione, si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli esperti suddetti di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 su citato;

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare inoltre a far parte della Commissione di che trattasi il sig. Drago Alfredo, geometra aggiunto (gruppo *B* grado 11°) Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E., quale esperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957 della nomina degli esperti sopraindicati di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 citato nelle premesse, per far parte della Commissione istituita a norma dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria, in qualità di esperto, limitatamente al 30 giugno 1957, salvo proroga, il sig. Drago geom. Alfredo, geometra aggiunto Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518 art. 4 del bilancio passivo di questo Ministero, esercizio finanziario 1956-57

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 390

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1956.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della anzidetta legge;

Visto il decreto interministeriale 1° novembre 1955, n. 71286, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79, relativo alla nomina del dott. Sanzio Patacchini, ispettore superiore, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, a membro effettivo nella Commissione amministrativa per la Romania di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto il decreto interministeriale n. 510046 del 1° luglio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1956, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11, con il quale si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della Commissione di cui ai decreti interministeriali n. 71286 del 1° novembre 1955 e n. 521486 del 3 gennaio 1955, registrati alla Corte dei conti rispettivamente addì 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79 e 22 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 344, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche o giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi in Romania;

Visto il foglio 130489 del 4 luglio 1956 del Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato, con il quale si designa, quale membro effettivo della Commissione amministrativa per la Romania, il dott. Pasquale

De Toma, direttore di divisione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Sanzio Patacchini, destinato ad altri incarichi;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Romania, limitatamente al 30 giugno 1957, salvo proroga, quale membro effettivo in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato il dott. Pasquale De Toma, direttore di divisione, in sostituzione del dott. Sanzio Patacchini, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1956
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 318

(5694)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 31 ottobre 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Firenze emanato in data 19 febbraio 1945, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del prof. Gaetano Corsani;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 6 aprile 1951 ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Firenze successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti di debiti verso terzi e fiscali, e ripresentato alla data dell'11 maggio 1956;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze n. 15 del 14 agosto 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che tutte le opposizioni e le richieste dei terzi pervenute sono state composte e definite;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	1.100.787,25
Debitori	»	568.720,39
Immobilizzi	»	1.125.252 —
	L.	2.794.759,64
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	987.201,73
	L.	3.781.961,37

Passivo liquidato

Creditori	L.	1.411.992,31
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	1.138.454,36
b) altri oneri	»	1.231.514,70
	L.	3.781.961,37

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma) di Firenze è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Firenze deliberato dal commissario liquidatore con un saldo a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Firenze saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 31 ottobre 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(5623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 607 del 31 ottobre 1956 - Cassa conguaglio per il prezzo del rame blister - Campagna 1955-1956

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 607 del 31 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione.

Cassa di conguaglio per il rame blister impiegato nella produzione di anticrittogamici nella campagna 1955-56

In applicazione del provvedimento n. 561 del 4 maggio 1956 ed a scioglimento della riserva espressa nel provvedimento n. 592 del 24 agosto detto, la quota unitaria di conguaglio che la Cassa conguaglio prezzo rame blister è autorizzata a corrispondere ai produttori di solfato e ossicloruro di rame immessi al consumo dal 1° dicembre 1955 al 30 novembre 1956 e prodotti con rame blister importato e denunciato nei termini stabiliti dal provvedimento n. 592, è stabilita in L. 26,10 per ogni chilo di rame blister titolo 99 %. Per la valutazione delle vendite al consumo, ai sensi dei provvedimenti sopraindicati, sarà applicato il rapporto di kg. 25,5 di rame blister al 100 % per 100 kg. netti di solfato di rame titolo 98-99 %, ovvero il rapporto di kg. 17 di rame blister 100 % per 100 kg. netti di ossicloruro di rame titolo 16 % rame.

(5716)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 19 settembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1956
registro n. 40 Esercito, foglio n. 33

Marchesi Pietro di Giovanni e fu Brignoli Teresa, da Como, classe 1915, distretto Como, ex caporale. — La concessione della medaglia di bronzo al valor militare di cui al decreto Presidenziale 11 aprile 1951, deve intendersi annullata e considerata come non avvenuta in quanto il Marchesi, espulso dall'Esercito a decorrere dal 12 maggio 1950, per effetto dell'art. 9 della legge 24 marzo 1932, n. 453, alla data della concessione stessa (11 aprile 1951), era incapace a conseguire decorazioni al valor militare. In conseguenza il decreto Presidenziale 20 dicembre 1954, nella parte riguardante la perdita della medaglia di bronzo al valor militare relativamente al Marchesi deve intendersi annullato e considerato come non avvenuto.

(5609)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sassari (agro) (provincia di Sassari), di complessivi ettari 7.10.23 (parte) espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 369 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CARTA CAPRINO Laura fu Giuseppe, maritata SEGNI e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, è determinata in L. 298.117,40 (lire duecentonovantottomilacentodiciassette e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 30 luglio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato 1

Foglio di mappa: 5; numero di mappa: 66; R.D. L. 816,66.

Corrige

Allegato 1

Foglio di mappa 5; numero di mappa: 66; R.D. L. 816,76.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5703)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1956, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola dei servizi di Maserà (Padova), costituita con atto del notaio dott. Luigi Pietrogrande, in data 22 novembre 1952;

2) Società cooperativa « Del Popolo » per costruzioni edili e stradali, con sede in Massa Carrara, costituita in data 24 luglio 1946, per notaio dott. Giuseppe Zuccarino;

3) Società cooperativa « Giuseppe Barbieri », con sede in Pessina Cremonese (Cremona), costituita in data 23 luglio 1948 a rogito notaio dott. Grossi Mario;

4) Società cooperativa di consumo « Agricoltori diretti », con sede in Sant'Antimo (Napoli), costituita in data 11 gennaio 1945, a rogito del notaio dott. Stefano Candela;

5) Società cooperativa di consumo « Impiegati della Banca d'Italia », con sede in Arezzo, costituita in data 8 giugno 1945, a rogito del notaio dott. Cesare Gonnelli;

6) Società cooperativa « Edizioni Società Italiana di Metapsichica E.S.I.M. », con sede in Roma, costituita in data 25 gennaio 1950, a rogito del notaio dott. Claudio Pierantoni;

7) Società cooperativa di consumo « Tra i soci della Società di mutuo soccorso », con sede in Pievi a Presciano (Arezzo), costituita in data 31 dicembre 1946, a rogito del notaio dott. Lionello Signorini;

8) Società cooperativa « L'Italiana », con sede in Cremona, costituita in data 30 ottobre 1948, a rogito del notaio dott. Giuseppe Chiodelli;

9) Società cooperativa edilizia « Per costruzioni di case C. 9 », con sede in Napoli, costituita in data 13 ottobre 1952, a rogito del notaio dott. Antonio Triola;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra sinistrati di guerra », con sede in Napoli, costituita in data 29 dicembre 1944, a rogito del notaio dott. Luigi Ferrara;

11) Società cooperativa « O.F.A. », Operai Falegnami Affini, con sede in Piscinola (Napoli), costituita in data 26 settembre 1948, a rogito del notaio dott. Marco Siciliani;

12) Società cooperativa « Pantetecnica » (già Aquila), con sede in Roma, costituita in data 1° ottobre 1946, a rogito del notaio dott. Vincenzo Butera;

13) Società cooperativa agricola di lavoro « 1° Maggio », con sede in Ravi di Gavorrano (Grosseto), costituita in data 30 aprile 1953, a rogito del notaio dott. Nicola Ruffolo;

14) Società cooperativa « Agricola di lavoro », con sede in Sasso d'Ambrone (Grosseto), costituita in data 27 agosto 1945, a rogito del notaio dott. Renato Bovesi;

15) Società cooperativa di consumo « Rinascente », con sede in Murci di Scansano (Grosseto), costituita in data 30 dicembre 1949, a rogito del notaio dott. Alfonso Rossi;

16) Società cooperativa edile « Quattro Santi Coronati », con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 12 dicembre 1950, a rogito notaio dott. Marco Piu;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ortobene », con sede in Nuoro, costituita in data 16 giugno 1949, a rogito notaio dott. Giacomo Satta;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « L.E.S. P.E.S. », Lavoratori Edili, Stradali Partigiani e Soci, con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 17 ottobre 1945, a rogito del notaio dott. Apicella;

19) Società cooperativa di consumo « La Rocca », con sede in Tolfa (Roma), costituita in data 17 novembre 1944;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italvetro », con sede in Massa Apuania, costituita in data 24 gennaio 1948, a rogito del notaio dott. Maneschi Defendente;

21) Società cooperativa « Il Lavoratore », con sede in Cremona, costituita in data 29 ottobre 1948, a rogito notaio dottor Grossi Mario;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Federale », con sede in Corleto Perticara (Potenza), costituita in data 1° maggio 1945, a rogito del notaio dott. Francesco Ambrosini;

23) Società cooperativa « Canapificio Ascolano », con sede in Ascoli Piceno, costituita in data 5 febbraio 1952, a rogito del notaio dott. Giuseppe Alleva;

24) Società cooperativa « L'Edile di Campora », con sede in Amantea (Cosenza), costituita in data 17 marzo 1950, a rogito del notaio dott. Eugenio Chiapetta;

25) Società cooperativa « Tre Torri », con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), costituita in data 2 marzo 1952;

26) Società cooperativa « La Garibaldina », con sede in Grotta d'Adda (Cremona), costituita in data 15 febbraio 1948, a rogito del notaio dott. Mario Grossi;

27) Società cooperativa « Trasporto fluviale », con sede in Fossacapra di Casalmaggiore (Cremona), costituita in data 18 dicembre 1945;

28) Società cooperativa di consumo « Alessandro Cialdi », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 23 febbraio 1945, a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone;

29) Società cooperativa « L'Agricola di Campora », con sede in Amantea (Cosenza), costituita in data 17 gennaio 1950, a rogito del notaio dott. Eugenio Chiapetta;

30) Società cooperativa « Lavoro e Libertà », con sede in Roma, costituita in data 17 settembre 1945, a rogito del notaio dott. Ignazio Arcuri;

31) Società cooperativa agricola di consumo « Giovanni Visentin », con sede in Vigonza (Padova), costituita in data 10 marzo 1952, a rogito del notaio dott. Rinaldo Pietrogrande;

32) Società cooperativa « Muratori », con sede in Azzano Mella (Brescia), costituita in data 30 marzo 1950, a rogito del notaio dott. Giovanni Battista Calini.

(5632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

Corso dei cambi del 19 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	624,95	624,96	624,94	624,90	—	624,94	624,96	624,96	624,95
$ Can.	648,75	648,75	648,50	649 —	648,75	—	649,125	648,625	648,625	649 —
Fr. Sv. lib.	145,84	145,84	145,83	145,84	145,80	—	145,835	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	90,76	90,74	90,76	90,74	90,65	—	90,74	90,75	90,75	90,75
Kr. N.	87,92	87,90	87,93	87,92	87,87	—	87,92	87,92	87,92	87,90
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,62	121,65	121,55	—	121,645	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,45	165,43	165,38	165,43	165,40	—	165,42	165,42	165,42	165,40
Fr. B.	12,58	12,575	12,58	12,5775	12,5825	—	12,575	12,58	12,58	12,575
Fr. Fr.	178,48	178,45	178,49	178,48	178,49	—	178,48	178,49	178,49	178,50
Fr. Sv. acc.	143,59	143,55	143,55	143,55	143,55	—	143,55	143,59	143,59	143,50
Lst.	1754,50	1754,25	1754,125	1754,125	1754,125	—	1753,875	1753,50	1754,50	1754 —
Dm. occ.	149,84	149,82	149,87	149,85	149,87	—	149,84	149,83	149,85	149,80

Media dei titoli del 19 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,175
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,525
Redimibile 3,50 % 1934	79,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,85
Id. 5 % 1936	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	649,062
1 Franco svizzero lib.	145,837
1 Corona danese	90,74
1 Corona norvegese	87,92
1 Corona svedese	121,647
1 Fiorino olandese	165,425
1 Franco belga	12,576
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,55
1 Lira sterlina	1754 —
1 Marco germanico	149,845

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 263, in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1956, il corso della Lst. alla Borsa di Roma invece di Lit. 1755,475 leggasi Lit. 1754,75 ed i corsi, alla Borsa di Milano, del Dollaro Canadese invece di Lit. 647,50 leggasi Lit. 648,25; della Kr. Dan. invece di Lit. 90,80 leggasi Lit. 90,81 e del Fol. invece di L. 165,34 leggasi 165,45.

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto Presidenziale 4692/3ª San. del 15 febbraio 1956;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso ostetrico formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 21680/3ª San. del 5 luglio 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Rossi Gelmina . . punti 55,193 su 100
2. Baldissara Evelina » 54,687 »
3. Di Ciolla Giacomina » 53,750 »
4. Moscioni Mafalda » 52,925 »
5. Goretti Anselmina . » 51,875 »
6. Zicca Regina . » 51,395 »
7. Acciai Anna . . . » 50,937 »
8. Favalli Almerina » 50,625 »
9. Galli Licia . . » 50,437 »
10. Patti Gaetana . » 50,125 »
11. Zini Iside . . » 49,681 »
12. Gazzin Ada . . » 49,562 »
13. Saviola Franca . . » 49,500 »
14. Pattelli Oriele . » 49,437 »
15. Cervi Marsiglia . . » 48,875 »
16. Buscherini Luisa . . » 48,406 »
17. Simoni Giulia » 48,187 »
18. Gavioli Liliana . » 48,185 »
19. Giommetti Giacinta . » 47,777 »
20. Daolio Marisa » 47,525 »
21. Merou Paola . . » 47,500 »
22. Tagliapietra Luigia . . » 47,125 »
23. Foroni Vittoria » 47,018
24. Casadio Gaddoni Ornella » 46,918 »
25. Fanti Rina, (più anziana di età) » 46,812 »
26. Bianchini Alba » 46,812 »
27. Spadacini Dorotea . » 46,756 »
28. Mantovani Carmen . . » 46,462 »
29. Fellini Ersilia Leda . . » 46,343 »
30. Bertocchi Iolanda . » 46,275 »
31. Alterio Adelaide . . . . . » 46,175 »
32. Soru Concetta . . . . punti 46,062 su 100
33. Torelli Tilde » 45,900 »
34. Venturelli Giuseppina » 45,062 »
35. Dal Moro Angela » 44,868 »
36. Vincenzi Vanna . . . » 44,568 »
37. Lopetz Matilde . » 44,000 »
38. Manzini Clara . » 43,387 »
39. Moretti Nives . » 43,281 »
40. Pulixi Luigina » 43,137 »
41. Artioli Maria Rosa » 41,937 »
42. Ragni Fausta » 41,500 »
43. De Matteis Franca . » 38,250 »

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281, dell'11 marzo 1935 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 31 ottobre 1956

Il prefetto: DE LORENZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 4692/3ª San. del 15 febbraio 1956;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Rossi Gelmina: Posada;
2) Baldissara Evelina: Tonara;
3) Di Ciolla Giacomina: Sorgono;
4) Moscioni Mafalda: Lodè;
5) Goretti Anselmina: Cons. Dualchi-Noragugume;
6) Zicca Regina: Talana;
7) Acciai Anna: Olzai;
8) Favalli Almerina: Ilbono;
9) Galli Licia: Gadoni;
10) Patti Gaetana: Serri.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 31 ottobre 1956

Il prefetto: DE LORENZO

(5679)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.